Newsletter n. 2/2021

Dogana Oggi

Armella & Associati

Studio Legale Tributario

Indice

Brexit: posticipati i controlli doganali all'import in UK **2**

***Royalties:* con il nuovo indirizzo si apre lo scenario dei rimborsi?** **3**

***E-commerce*: semplificazione per i prodotti di modico valore** **5**

RAEE: in aumento i controlli doganali in materia ambientale **6**

Nuovi dazi *antidumping* sull'alluminio cinese **7**

Esenzione dai dazi *antidumping*: un'opportunità per le imprese **8**

Nessun dazio sulle spese di trasporto già incluse nel prezzo della merce importata **9**

I prossimi eventi e i nostri contributi **10**

Brexit: posticipati i controlli doganali all'import in UK

Ancora disallineate le Dogane europee rispetto a quelle del Regno Unito, il quale ha posticipato, da luglio 2021 a gennaio 2022, l'introduzione dei controlli doganali sulle importazioni provenienti dall'UE. Per consentire alle imprese (e alla Dogana UK) di prepararsi in modo graduale e evitare uno stop agli approvvigionamenti dall'Unione europea, lo scorso 11 marzo il governo del Regno Unito ha unilateralmente previsto una proroga della disciplina transitoria per le importazioni in UK

Con l'obiettivo di consentire alle imprese una graduale organizzazione delle operazioni commerciali a seguito del cambiamento delle procedure e dei controlli doganali, il Regno Unito ha unilateralmente stabilito una proroga della disciplina transitoria per le importazioni dai Paesi UE.

I nuovi controlli al confine UK sarebbero dovuti entrare in vigore da luglio 2021, ma tale data è stata posticipata al mese di gennaio del 2022. Lo slittamento comporta che, fino all'inizio del prossimo anno, le importazioni nel Regno Unito non saranno subordinate alla presentazione di una dichiarazione doganale completa, né di tutta la documentazione doganale. Ciò porta con sé un chiaro vantaggio nei tempi di attesa alla dogana inglese, anche se probabilmente tale semplificazione è tra le cause del mancato perfezionamento di molte pratiche di transito doganale verso il Regno Unito.

Gli importatori UK devono, in ogni caso, tenere traccia delle diverse importazioni, tramite registrazione dei dati identificativi dei beni e dell'operazione svolta. La dichiarazione doganale completa dovrà, infatti, pervenire alla Dogana inglese entro sei mesi dalla data di importazione.

Da segnalare che tale semplificazione non opera per alcuni tipi di prodotti (c.d. *controlled goods*), come, per esempio, i beni soggetti ad accisa o a dazi *antidumping*, i farmaci controllati, i prodotti chimici o le specie in pericolo di estinzione. Per tali beni, è, infatti, necessario presentare alla frontiera UK una dichiarazione doganale completa già dal 1° gennaio 2021.

Il Regno Unito ha posticipato, inoltre, al 1° ottobre 2021 l'entrata in vigore dei requisiti di pre-notifica per i prodotti di origine animale (c.d. POAO), per alcuni sottoprodotti di origine animale (c.d. ABP) e per gli alimenti ad alto rischio di origine animale (HRFNAO). Tali prodotti non saranno, inoltre, oggetto di controlli sanitari e fitosanitari per tutto il 2021. Dal 2022, le verifiche fisiche avverranno, in ogni caso, presso i punti di controllo di frontiera e non nel luogo di destinazione della merce.

Per i prodotti vegetali e per le piante non ad alto rischio l'entrata in vigore dei requisiti di pre-notifica, dei controlli documentali e dell'obbligo di presentare in dogana il certificato fitosanitario è invece prevista a partire dal 1° gennaio 2022. Da marzo 2022, saranno, infine, operative le verifiche sulle piante e vegetali e sugli animali vivi a basso rischio, da eseguire nei posti di controllo frontalieri.

***Royalties:* con il nuovo indirizzo si apre lo scenario dei rimborsi?**

Non vi sono i presupposti per la tassazione doganale delle royalties se il "controllo" è sul prodotto importato e non sul produttore e se i riscontri e le attività eseguite sono inquadrabili come "controllo di qualità" della merce

Com'è noto, le *royalties* concorrono alla determinazione del valore doganale delle merci se il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come "condizione della vendita", purché non siano già incluse nel prezzo e si riferiscano alle merci oggetto della valutazione (art. 71, par. 1, lett. c), Reg. 952/2013, Cdu). Il requisito della "condizione di vendita" si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita un controllo sul produttore, ossia quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un "potere di costrizione o di orientamento" sul fornitore (artt. 127 e 136, Reg. 2447/2015, RE).

Tornando su un tema di grande interesse per gli operatori doganali, la Corte di Cassazione (con le recenti sentenze 21 gennaio 2021, n. 1041, 9 ottobre 2020, n. 21775 e 16 ottobre 2020, n. 22480) ha precisato che, per affermare la presenza di un "controllo", occorre avere riguardo ai criteri interpretativi individuati dalla Commissione europea nel Commento n. 11 della "Raccolta dei testi approvati dal Comitato del codice doganale" (Taxud/800/2002). Si tratta di una vera e propria fonte di *soft law* dell'Unione europea, che individua una serie di situazioni di fatto da prendere in considerazione per stabilire se i diritti di licenza assumono rilievo o meno ai fini della tassazione doganale. Come recentemente confermato anche dalla Corte di Giustizia (sentenza 9 luglio 2020, causa C-76/19, *Curtis Balkan*) non è sufficiente un solo indice per potersi avere una "condizione di vendita", essendo invece necessaria una combinazione di più fattori.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, distinto il controllo di qualità, la cui presenza non determina la daziabilità delle *royalties*, in quanto normalmente rientrante tra le facoltà previste dal contratto di licenza, rispetto al controllo sul produttore, che si identifica attraverso i richiamati indici della Commissione europea (Cass., sez. V, 16 ottobre 2020, n. 22480; Cass., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21775; Cass., sez. V, 5 giugno 2020, n.10687). Il controllo di qualità dei prodotti, infatti, è legato alla tutela del marchio oggetto di licenza e normalmente ha l'obiettivo di verificare che il fornitore rispetti gli standard di sicurezza dei prodotti e altre regole c.d. etiche a tutela dei diritti dei lavoratori. Gli indici da cui rilevare un'ipotesi di controllo, invece, consistono in interventi reali e concreti del licenziante sull'attività del fornitore, sulla sua libertà di operare anche con soggetti concorrenti del licenziante e sull'attività svolta all'interno della fabbrica. Essi, inoltre, rappresentano evidenti situazioni di fatto, che l'Ufficio ha l'onere di dimostrare.

Le aziende, normalmente, non tengono in considerazione il rischio di una contestazione sulle *royalties* e le rilevanti conseguenze economiche di un tale accertamento, che può retrocedere di tre anni e dar luogo anche all'irrogazione di pesanti sanzioni. Per questa ragione è certamente consigliabile un'attenta revisione dei contratti in essere, con i fornitori e con i licenziatari, anche in un'ottica di prevenzione del rischio di contestazioni.

Altro scenario di sicuro interesse riguarda la possibilità di avviare azioni di rimborso dei maggiori diritti versati al momento dell'importazione ove, a seguito di un'attenta analisi e alla

luce del recente indirizzo della Corte di Cassazione, si ritenga di aver incluso erroneamente le *royalties* nel valore doganale.

E-commerce: semplificazione per i prodotti di modico valore

Nuova procedura semplificata per l'e-commerce di modico valore e la possibilità, per l'Agenzia delle dogane, di accedere alle piattaforme logistiche in cui si svolgono le operazioni. Queste le principali novità previste dalla determinazione direttoriale 6 aprile 2021, prot. 100615

La nuova procedura, già operativa, è valida fino all'entrata in vigore del nuovo pacchetto Iva, previsto per il prossimo 1° luglio. Si tratta di una semplificazione particolarmente significativa, che consente di effettuare le dichiarazioni di importazione tramite il solo codice convenzionale 9990 9909 al posto della normale classificazione doganale, nonché di evitare l'indicazione del codice fiscale del destinatario. È permesso, inoltre, lo sdoganamento direttamente presso luogo approvato.

Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane si rivolge alle importazioni di valore inferiore ai 22 euro (in via ordinaria) e ai 150 euro (in presenza di ulteriori requisiti), provenienti da vendite a distanza tramite utilizzo di un'interfaccia e-commerce. Sono esplicitamente esclusi particolari prodotti, come i tabacchi, gli alcoli e i profumi.

A esclusione dei corrieri internazionali e dei soggetti che già utilizzano procedure semplificate all'importazione, per tutti gli altri operatori è necessaria l'iscrizione alla nuova piattaforma "E-commerce P4I".

Per l'accesso alla nuova procedura sono previsti diversi requisiti, verificati al momento dell'iscrizione. Tra i più significativi vi è la prova di aver effettuato 2.000 operazioni minime mensili, ma anche la certificazione doganale AEO Full. Il richiedente deve essere, quindi, particolarmente operativo e in possesso della più importante qualifica di affidabilità doganale. È previsto, infatti, un meccanismo premiale per i soggetti più virtuosi, per cui i controlli sono effettuati in modo proporzionale al livello di affidabilità dei vari operatori. In pratica, l'operatore che si dimostra più collaborativo sarà oggetto di minori controlli.

Interessanti, inoltre, sono le condizioni del tracciamento della filiera, dall'origine del flusso logistico fino alla consegna al destinatario e la necessità di dotarsi di un sistema di controllo interno, che permetta sia di evitare la presentazione di dichiarazioni doganali inesatte. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, infatti, alla possibilità, per l'Agenzia delle dogane, di accedere direttamente alla piattaforma "logistica" in cui si svolgono le operazioni, per effettuare attività di monitoraggio e di controllo doganale preventivo.

Se da un lato, dunque, l'operatore e-commerce è tenuto a fornire meno dati nelle dichiarazioni doganali, dall'altro la selezione delle operazioni da bloccare o da accettare è agevolata per la Dogana, grazie alla possibilità di accedere direttamente alla piattaforma e di acquisire ogni dato inerente il prodotto e il cliente. Il nuovo sistema di controllo porta chiaramente con sé un decisivo vantaggio per la gestione dei traffici e dei tempi di attesa.

RAEE: in aumento i controlli doganali in materia ambientale

Aumentano le contestazioni mosse dall'Agenzia delle dogane agli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici, con sanzioni talvolta estremamente gravose, anche in rapporto al valore dei beni importati. Per gli operatori è importante prestare particolare attenzione in fase di importazione, verificando che i marchi e i simboli richiesti dalla normativa AEE siano presenti sul prodotto importato

Sono in notevole aumento i controlli doganali e le conseguenti contestazioni sulle importazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. AEE) prive delle certificazioni e degli accorgimenti necessari per la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti AEE (c.d. RAEE o *e- waste*).

I RAEE, essendo particolarmente dannosi per l'ambiente, necessitano, infatti, di specifici trattamenti presso centri attrezzati, finalizzati a delimitare la tossicità delle scorie.

L'ente incaricato di effettuare le verifiche all'atto dello sdoganamento e a procedere a tali accertamenti in materia ambientale è l'Agenzia delle dogane, talvolta coadiuvata dalla Guardia di Finanza, anche se il potere di applicare le relative sanzioni è attribuito alle Province e alle Città metropolitane.

La compliance relativa al trattamento dei RAEE e al commercio delle apparecchiature deve essere effettuata con particolare accortezza, viste le sanzioni decisamente rilevanti, anche in rapporto al valore dei beni importati.

L'art. 38, d.lgs. 49/2014 prevede, infatti, l'applicazione di gravose sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di etichettatura di tali apparecchi, che possono sfociare anche in fattispecie delittuose. Ulteriori sanzioni sono previste per le importazioni effettuate da soggetti non iscritti al Registro nazionale AEE presso la Camera di Commercio di competenza al momento dell'emissione della dichiarazione doganale. L'Agenzia delle dogane può contestare, inoltre, l'omessa apposizione, da parte dell'importatore, della marcatura di conformità CE (art. 14, comma 7 e art. 18, comma 1, d.lgs. 86/2016). Occorre prestare particolare attenzione anche all'immissione sul mercato di apparecchi elettronici privi dell'indicazione attestante il consumo energetico degli AEE (art. 13, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 104/2012) o del marchio di identificazione del produttore (art. 28, d.lgs. 49/2014). Particolarmente rilevante è, inoltre, il mancato inserimento delle informazioni obbligatorie nel libretto delle istruzioni di un AEE (indicate all'art. 26 d.lgs. 49/2014).

Per evitare contestazioni doganali in fase di importazione, si segnala, pertanto, la necessità di verificare che la totalità dei marchi e dei simboli richiesti dalla legge siano presenti sulla superficie dell'AEE, o che risultino visibili dopo la rimozione di un coperchio o di una componente della stessa apparecchiatura. Nel caso in cui, a causa della particolare conformazione dell'oggetto, l'apposizione del marchio non risulti possibile, le indicazioni dovranno essere presenti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso.

Nuovi dazi *antidumping* sull'alluminio cinese

Con il Regolamento di esecuzione 2021/582, del 9 aprile 2021, la Commissione europea ha istituito misure antidumping provvisorie sull'importazione dei laminati piatti di alluminio provenienti dalla Cina

Nuovi dazi *antidumping* sulle importazioni di alluminio di origine cinese. La Commissione europea ha istituito nuove misure *antidumping* con il Regolamento di esecuzione 9 aprile 2021, n. 2021/582.

La procedura è iniziata il 30 giugno 2020 con la denuncia presentata dall'European Aluminium, associazione europea dei produttori di alluminio, la quale lamentava la sussistenza di pratiche anticoncorrenziali compiute dalle imprese cinesi.

La Commissione, accertata l'esistenza delle condizioni di applicabilità dei dazi *antidumping*, ha introdotto delle nuove aliquote per i beni di specie. Nello specifico, i coefficienti variano a seconda dell'esportatore, sulla base di elementi come il grado di collaborazione prestato dalle società coinvolte nell'inchiesta. Tali oscillazioni sono ricomprese tra un minimo del 19,3% e un massimo del 46,7%.

I prodotti colpiti dalla misura sono prodotti di alluminio, laminati piatti, rotoli e lamiere di alluminio, con apposite esclusioni previste per determinate categorie di prodotti, tra i quali i laminati per il corpo di lattine per bevande e i laminati per le linguette di lattine per bevande.

Le misure hanno una durata di sei mesi, prorogabili, ove necessario, fino a cinque anni.

Esenzione dai dazi *antidumping*: un'opportunità per le imprese

L'importazione di biciclette e di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è soggetta al pagamento di un dazio antidumping del 30,6 %. Le imprese che acquistano parti e accessori di biciclette di origine cinese, classificati alle voci doganali da NC 8714 91 10 a 8714 99 90, possono tuttavia presentare domanda di esenzione alla Commissione europea

Ai sensi del Reg. 88/97, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esenti dal dazio *antidumping* previsto dal Reg. 71/97 se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto autorizzato, oppure se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità alle disposizioni relative al controllo della destinazione particolare, di cui all'art. 14 Reg. 88/97.

Gli operatori interessati possono presentare domanda alla Commissione europea per ottenere un'autorizzazione a importare parti di biciclette in esenzione dal dazio *antidumping*. A tal fine, il richiedente deve dimostrare che tali prodotti sono utilizzati per la produzione o l'assemblaggio di biciclette o di parti di biciclette in quantitativi superiori alle soglie indicate dall'art. 14, lett. c) Reg. 88/97 e che le operazioni di assemblaggio non sono elusive ai sensi dell'art. 13, Reg. 1225/2009.

Sono provvisoriamente esenti dal dazio *antidumping* anche le parti di biciclette di origine cinese importate da o per conto di un soggetto "sotto esame".

Per le imprese che operano nel settore, è sicuramente di interesse la procedura di esonero dal pagamento di dazi *antidumping* sulle parti di biciclette importate dalla Cina.

Nessun dazio sulle spese di trasporto già incluse nel prezzo della merce importata

Le spese di trasporto non devono essere aggiunte nella determinazione del valore in dogana, se sono già incluse nel prezzo della merce importata

La Corte di Giustizia, con la sentenza 22 aprile 2021, C-75/20, è intervenuta sui temi del valore doganale e degli Incoterms®, clausole contrattuali elaborate dalla Camera di commercio internazionale di Parigi, liberamente adottabili dalle parti, che definiscono gli elementi fondamentali di una compravendita internazionale, individuando il momento del passaggio delle responsabilità tra venditore e acquirente. Tali clausole semplificano notevolmente la redazione del contratto di compravendita, in quanto sono internazionalmente riconosciute ed esonerano le parti dalla stesura di clausole negoziali complesse.

Nella sentenza in esame, muovendo dalla nozione di "prezzo stabilito dalle parti", quale riferimento fondamentale per la determinazione del valore doganale, la Corte di giustizia attribuisce rilievo alla pattuizione negoziale, intervenuta tra le parti del contratto di fornitura internazionale, all'inclusione delle spese di trasporto, fino alla frontiera europea, nel prezzo per la fornitura.

Il caso esaminato dai giudici europei riguarda l'importazione in Lituania di acido solforico prodotto in Bielorussia. Nel caso di specie, il contratto concluso tra produttore e importatore prevede la resa Incoterms "DAF", detta anche "reso frontiera" (tutte le spese di trasporto a carico del fornitore fino alla frontiera del Paese di importazione).

Il valore doganale delle merci dichiarato nell'importazione ha incluso i soli importi effettivamente specificati dalle fatture emesse, senza addizionare le spese del trasporto internazionale, poiché già incluse nel prezzo di acquisto del prodotto. L'autorità doganale lituana ha contestato il valore doganale dichiarato includendovi anche le spese del trasporto e contestando maggiori dazi, Iva e sanzioni.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sulla questione, ha chiarito che dal momento che il prezzo dichiarato rappresenta il valore effettivo della transazione, e questo già include le spese di trasporto, queste non devono essere aggiunte al valore doganale dichiarato in dogana.

Con riferimento alle merci importate, il valore della transazione spontaneamente convenuto dalle parti rappresenta la base primaria per la determinazione del valore in dogana. Tutti gli elementi che possono essere sommati sono solo utili a integrare il valore di partenza, nel caso in cui questo non rifletta il valore economico reale delle merci, inclusivo anche delle spese di trasporto (art 71 Cdu e art. 138 RE).

I prossimi eventi e i nostri contributi

ItaliaOggi7 FISCO Lunedì 1 Febbraio 2021 15

La semplificazione è stata introdotta con determina n. 23641 dell'Agenzia delle dogane

Esportazioni con iter rapido

Certificati di origine preferenziale con autodichiarazione

DI SARA ARMELLA

Semplificato il rilascio dei certificati di origine preferenziale. La novità è stata introdotta con la determinazione 21 gennaio 2021, n. 23641, con cui l'Agenzia delle dogane ha eliminato la fase procedurale di istruttoria e, sostanzialmente, ha previsto che il rilascio avvenga sulla base dell'autocertificazione dell'impresa.

Nell'ambito delle attività di informatizzazione delle procedure doganali, il progetto di «digitalizzazione Eur 1» prevede ora questa nuova modalità di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, che indubbiamente semplifica e velocizza l'iter amministrativo, riducendo i tempi di rilascio e i conseguenti costi amministrativi per le imprese che esportano.

Numerosi sono gli accordi di origine preferenziale conclusi dall'Unione europea con paesi terzi, o gruppi di paesi, che tuttora prevedono il rilascio di un certificato per ogni singola operazione in export (si veda tabella).

Tale certificato, emesso dalla Dogana di esportazione, accompagna i prodotti fino a destinazione e consente di ottenere il riconoscimento del trattamento daziario preferenziale al momento dell'importazione nel paese partner.

Oltre al più diffuso Eur 1, utilizzato per esempio con la Svizzera, la nuova procedura interessa anche i certificati Eurmed, che riguarda gli scambi con i Paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo e Atr, necessari per l'esportazione verso la Turchia.

Export a dazio zero

Sistema	Paesi di esportazione	Prova
Rex	Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito	Dichiarazione su fattura
Esportatore autorizzato	Corea del Sud, Singapore	Dichiarazione su fattura
EUR 1, EURMED, A.TR.	Svizzera, Islanda, Norvegia, Egitto, Turchia	Certificato per singola operazione

Con la nuova procedura l'esportatore, direttamente o tramite il suo rappresentante doganale, in luogo di recarsi in Dogana, presentare istanza per il rilascio del certificato e poi tornarvi per il ritiro, può presentare la domanda di rilascio dei certificati direttamente in sede di compilazione telematica della dichiarazione doganale di esportazione

Con la nuova procedura introdotta dall'Agenzia delle dogane, l'esportatore, direttamente o tramite il suo rappresentante doganale, in luogo di recarsi in Dogana, presentare istanza per il rilascio del certificato e poi tornarvi per il ritiro, può presentare la domanda di rilascio dei certificati direttamente in sede di compilazione telematica della dichiarazione doganale di esportazione.

La telematizzazione dell'Eur 1 sostituisce la procedura finora applicata e articolata sulla presentazione del «formulario di domanda» disciplinato con la circolare n. 11/D del 2010.

Da considerare che la nuova procedura semplificata, ovviamente, non fa venir meno tutte le responsabilità dell'operatore in ordine alla natura preferenziale del prodotto e alla disponibilità dei documenti che comprovano l'origine unionale delle merci, con il rischio di eventuali sanzioni, anche di ordine penale, in caso di errori volontari.

Di fatto, l'esportatore autocertifica la sussistenza dei presupposti e delle condizioni in forza dei quali il prodotto può definirsi di origine preferenziale, nel rispetto dell'Accordo di libero scambio applicabile al caso concreto.

Il sistema informativo dell'Agenzia genera automaticamente il certificato, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione.

Da rilevare che, anche con la nuova procedura, gli operatori utilizzeranno i propri sistemi informativi e procederanno autonomamente alla stampa del documento, ma dovranno ancora, in questa fase 1, presentare il certificato all'Ufficio delle dogane competente per l'esportazione, al fine dell'approvazione del timbro conalbi e la firma del funzionario preposto.

Fino al 31 aprile 2021 rimane invariata, invece, l'attuale modalità di utilizzo dei c.d. certificati Eur 1 previdimati.

© Riproduzione riservata

Rappresentante indiretto, confini della responsabilità flessibili

Sempre in evoluzione, nella giurisprudenza, la definizione del perimetro della responsabilità del rappresentante doganale indiretto, come confermano diverse recenti sentenze. Anche nel settore doganale, come in quello civile, si distingue la rappresentanza diretta (ove il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente) da quella indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio.

Il distinguo è fondamentale poiché, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in presenza di un accertamento doganale, mentre, se viene utilizzata la rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale.

Nella prassi, l'Agenzia delle dogane contesta all'importatore e, in via automatica, anche al rappresentante indiretto, l'omesso pagamento di maggiori dazi, anche in presenza di contestazioni relative a informazioni che normalmente non rientrano nella conoscenza diretta di chi svolge, in un giorno, centinaia di operazioni doganali per conto terzi e senza mai avere un contatto, neppure visivo, con la merce trattata.

Alcune recenti sentenze hanno ribadito che il rappresentante doganale risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare

Alcune recenti sentenze hanno tuttavia ribadito che il rappresentante doganale risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare (Comm. trib. reg. Genova, 8 giugno 2020, n. 379; Comm. trib. prov. Torino, 12 febbraio 2020, n. 131).

Una limitazione di responsabilità che si lega, in particolare, a situazioni in cui la rettifica della dichiarazione doganale è stata possibile soltanto grazie a una complessa attività di indagine, svolta con i poteri propri di un inquirente penale.

Anche la Corte di cassazione, con alcuni recenti interventi, ha delimitato nettamente le ipotesi di responsabilità degli operatori in dogana: escludendo ogni automatismo

Il rappresentante indiretto in dogana non può essere ritenuto automaticamente responsabile, in solido con il proprietario dei beni, quando la violazione deriva da elementi e circostanze che egli non conosce o non poteva conoscere, perché afferenti, ad esempio, ai rapporti tra l'importatore e il suo fornitore estero.

Anche la Corte di Cassazione, con alcuni recenti interventi, ha delimitato nettamente le ipotesi di responsabilità degli operatori in dogana: escludendo ogni automatismo, i giudici di legittimità hanno sottolineato la necessità di una specifica valutazione del loro concreto operato, potendosi configurare una responsabilità soltanto qualora sia dimostrato il dolo o, quanto meno, la colpa dello spedizioniere (Cassazione, 4 agosto 2020, n. 16625; 8 maggio 2019, n. 12141). La Suprema corte ha inoltre chiarito che la responsabilità solidale del rappresentante doganale non può estendersi anche all'Iva all'importazione, non rientrando questa nella nozione di «obbligazione doganale» (Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 23674).

Sara Armella
Lucia Mannarino

© Riproduzione riservata

Un'ordinanza della Cassazione sul mancato rispetto dello Statuto

Tavolo pre-accertamento

Contraddittorio preventivo. O l'atto va ko

DI SARA ARMELLA

Il mancato rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, del diritto al contraddittorio preventivo rispetto all'emissione dell'accertamento, comporta l'illegittimità di quest'ultimo. È questo l'importante principio affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 2 febbraio 2021, numero 2243, con cui si torna a riaffermare la centralità del diritto al contraddittorio preaccertativo che, negli anni, è stato oggetto di numerosi interventi di segno contrario, da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Le garanzie del contribuente nel corso del procedimento amministrativo di accertamento rappresentano altrettanti limiti per il fisco, la cui violazione comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo della procedura. La violazione del diritto di difesa non va considerata, pertanto, una semplice irregolarità procedimentale, ma investe più in generale il rapporto tra contribuente e fisco e determina, come conseguenza, l'integrale annullamento dell'atto con cui si contesta il pagamento del tributo e l'irrogazione delle sanzioni.

Il caso esaminato riguarda la frequente situazione di accesso istantaneo nei locali aziendali da parte dell'Agenzia delle entrate e l'emissione dell'atto di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. La Cassazione ha stabilito che l'inosservanza del termine di 60 giorni, previsto dal legislatore per consentire al contribuente un'adeguata difesa, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, anche nel caso di accessi brevi da parte dei verificatori. Il principio è affermato con chiarezza dopo diverse pronunce di segno opposto (Cassazione, sezione V, 27 dicembre 2019, n. 34519; Cassazione, sezione VI, 3 giugno 2019, n. 15154), ed è destinato ad avere ampia applicazione, con significative conseguenze sia sui numerosi processi in corso che sui futuri accertamenti tributari.

La breve durata (un giorno) della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, finalizzata all'acquisizione della documentazione utile per la verifica in corso, non può pertanto essere utilizzata, come sovente avviene, da parte dell'Agenzia delle entrate, quale giustificazione del mancato rispetto del termine di difesa riconosciuto dallo Statuto del contribuente.

Il diritto al contraddittorio preaccertativo, infatti, non subisce limitazioni in relazione alla durata della permanenza dei verificatori, considerando che, anche per accessi istantanei, si verifica quell'intromissione autoritativa dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dal diritto di quest'ultimo di potere essere ascoltato tramite lo strumento del contraddittorio preventivo con l'ufficio.

La Suprema corte ribadisce, inoltre, che l'integrale annullamento dell'atto impugnato fa venire meno anche l'accertamento della violazione in cui si sostanzia la condotta contestata, e di conseguenza travolge anche l'atto di irrogazione delle sanzioni, giacché le norme relative al procedimento di irrogazione delle sanzioni richiamano espressamente le disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo (articolo 16, dlgs 472 del 1997). Sul punto, la pronuncia si discosta apertamente dai propri precedenti, considerando che, nel caso esaminato, le sanzioni erano state direttamente imposte con atto contestuale all'avviso di accertamento senza la precedente fase di contraddittorio.

© Riproduzione riservata

L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Superbonus per sistemare il muro di contenimento

Superbonus per la ricostruzione del muro di contenimento condominiale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 68 dell'1/2/2021. Il caso in esame riguarda la possibilità accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale. In linea generale, rientrano nel novero di lavori ammessi alla detrazione del 110% le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir), le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio. Per l'Agenzia, un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, può essere annoverato tra le «parti comuni» condominiali, considerato che, l'elencazione delle parti comuni ammesse alla detrazione del 110%, di cui all'articolo 1117 del codice civile («le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio») non è tassativa. Pertanto, gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle «parti comuni» interessate dall'agevolazione. Infine, per accedere al superbonus occorre rispettate i requisiti e delle condizioni normativamente previsti per accedere all'agevolazione in questione, inclusa la presenza dell'asseverazione rilasciata dal professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 119, comma 13, lettera b), della l. 34/2020 (cd. dl. Rilancio), dalla quale risulti l'efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell'adozione di misure antisismiche riguardi gli elementi strutturali del condominio.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

Le risposte sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

IN EDICOLA CON

GUIDA GIURIDICA ItaliaOggi

Le nuove regole per SINDACI e REVISORI

- La revisione contabile al tempo del Covid-19
- Nomina, incompatibilità, indipendenza
- I poteri di controllo del collegio sindacale
- I sindaci nella gestione della crisi d'impresa
- Norme temporanee e continuità aziendale

In collaborazione con TeamSystem

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

CONTRATTO KO

Prima casa Donazione neutra

DI GIULIA PROVINO

La risoluzione per mutuo consenso di contratto di donazione non fa decadere dalle agevolazioni prima casa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 77 del 2/2/2021. Il caso riguarda un contribuente che, dopo aver acquistato un'abitazione fruendo delle agevolazioni «prima casa», ha acquistato un secondo immobile con le agevolazioni, alienando il primo immobile entro un anno dall'atto tramite donazione ed ora intende risolvere per mutuo consenso il contratto di donazione, riacquisendo l'immobile. In linea generale il contribuente può fruire delle agevolazioni «prima casa» in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se sia già in possesso di altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l'immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

La condizione si ritiene soddisfatta anche con l'alienazione dell'immobile pre-posseduto tramite un atto di donazione. Riguardo alla risoluzione per mutuo consenso, per l'Agenzia, nell'ipotesi in cui l'atto di donazione venga successivamente risolto per mutuo consenso, la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione. In questo caso, dunque, il contribuente non decade dalle agevolazioni «prima casa» fruite. Di conseguenza l'agevolazione fruita con l'acquisto dell'immobile non può essere revocata, avendo l'istante alienato l'immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del secondo acquisto. Né lo scioglimento per mutuo consenso rientra fra le fattispecie di decadenza dall'agevolazione. Quanto alla tassazione, ai fini delle imposte indirette, dell'atto di risoluzione per «mutuo consenso» del precedente atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, questo deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa. Infine, con riferimento ad eventuali vincoli alla successiva rivendita dell'immobile riacquisito per effetto della risoluzione, ai fini del mantenimento dell'agevolazione 'prima casa' non sussistono vincoli temporali per l'eventuale rivendita dell'immobile.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi7 FISCO Lunedì 19 Aprile 2021 13

Le misure previste dall'Agenzia delle dogane, che ha libero accesso alle piattaforme

E-commerce, procedure snelle

Sull'import di modico valore vanno dichiarati meno dati

Pagina a cura
DI SARA ARMELLA

Nuove procedure semplificate per l'e-commerce di modico valore di prodotti importati da paesi terzi e possibilità di accedere da parte dell'Agenzia delle dogane alle piattaforme logistiche in cui sono svolte le operazioni. Queste le principali novità previste dalla determinazione direttoriale del 6 aprile 2021, prot. 100615.

La nuova procedura, già operativa, è valida fino all'entrata in vigore del nuovo pacchetto Iva, previsto per il prossimo 1° luglio. Permette di effettuare le dichiarazioni di importazione tramite il solo codice convenzionale 9990 9909 invece della normale classificazione doganale, nonché di evitare l'indicazione del codice fiscale del destinatario. È permesso, inoltre, lo sdoganamento direttamente presso luogo approvato.

La semplificazione è particolarmente significativa poiché l'individuazione della corretta voce tradizionale rappresenta un elemento spesso complesso, che impone un'attenzione e delle verifiche procedurali non in linea con la velocità richiesta dal commercio elettronico. Va tenuto presente, infatti, che sono oltre 13 mila le voci doganali e che la scelta comporta un elevato livello di tecnicismo.

Il provvedimento dell'Agenzia si rivolge alle importazioni con un valore minore di 22 euro (in via ordinaria) e di 150 euro (in presenza di ulteriori requisiti), provenienti da vendite a distanza tramite utilizzo di un'interfaccia e-commerce. Sono esplicitamente esclusi particolari prodotti, come i tabacchi, gli alcoli e i profumi.

Con l'eccezione dei corrieri internazionali e dei soggetti che già utilizzano procedure semplificate all'importazione, per tutti gli altri operatori è necessaria l'iscrizione alla nuova piattaforma «E-commerce P4I». L'istanza è da richiedere necessariamente entro il 21 aprile all'ufficio doganale competente.

Per avere accesso alla nuova procedura sono previsti diversi requisiti, verificati al momento dell'iscrizione. Tra i più significativi c'è la prova di aver effettuato 2 mila operazioni minime mensili, ma anche la certificazione doganale Aeo Full. Il richiedente deve essere, quindi, particolarmente operativo e in possesso della più importante qualifica di affidabilità doganale.

Interessanti sono, inoltre, le condizioni del tracciamento della filiera, dall'origine del flusso logistico fino alla consegna al destinatario e la necessità di dotarsi di un sistema di controllo interno, che permetta sia di evitare le dichiarazioni errate che l'esclusione automatica delle operazioni più rischiose.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla possibilità, per l'Agenzia delle dogane, di accedere direttamente alla piattaforma «logistica» in cui sono svolte le operazioni, per effettuare attività di monitoraggio e di controllo doganale preventivo. Se da un lato, dunque, l'operatore e-commerce è tenuto a fornire meno dati nelle dichiarazioni doganali, dall'altro la selezione delle operazioni da bloccare o da accettare è agevolata per la dogana, grazie alla possibilità di accedere direttamente alla piattaforma e di acquisire ogni dato inerente il prodotto e il cliente. Non è impedito alle autorità doganali, quindi, l'esercizio di attività di verifica e un'attenta valutazione del rischio relativo alle diverse operazioni. Questa avverrà, infatti, prima dell'importazione, per mezzo dell'analisi operata mediante l'accesso ai diversi sistemi della piattaforma logistica.

Il nuovo sistema di controllo porta chiaramente con sé un decisivo vantaggio per la gestione dei traffici e dei tempi di attesa, sebbene siano presenti delle criticità per la pervasività delle verifiche.

Mentre le verifiche ordinarie hanno come oggetto esclusivamente il bene importato nell'atto di importazione, con la relativa documentazione, attraverso questa novità si permette all'Agenzia delle dogane di entrare direttamente nella piattaforma. È possibile quindi un controllo più capillare, in tempo reale, e in anticipo rispetto all'arrivo fisico del prodotto.

I controlli doganali si stanno, quindi, adattando allo sviluppo del commercio internazionale, con modalità alternative di controllo sia fisiche, come lo scanner X-Ray collocato nel magazzino degli operatori che informatiche.

È inserito, inoltre, un meccanismo premiale per i soggetti più virtuosi. I controlli sono effettuati, infatti, in modo proporzionale al livello di affidabilità dei vari operatori. Chi si dimostra più collaborativo è quindi oggetto di minori controlli.

Per tutti i soggetti l'Agenzia esercita, infine, un monitoraggio continuo, con cadenza almeno mensile, per vigilare sul mantenimento dei requisiti necessari per l'autorizzazione.

© Riproduzione riservata

Iva e dazi per e-commerce internazionale

	Regime fino al 1° luglio 2021		Regime dal 1° luglio 2021	
Valore	Iva	Dazi	Iva	Dazi
Fino a 22 euro	No	No	Sì	No
Da 22 a 150 euro	Sì	No	Sì	No
Maggiore di 150 euro	Sì	Sì	Sì	Sì

Semplificate anche le operazioni di reso

Un'altra semplificazione per il commercio elettronico riguarda la procedura relativa ai resi da e-commerce (cosiddetta Easy freeback).

Un forte incentivo per il commercio elettronico è il riconoscimento della facoltà, per l'acquirente, di effettuare il reso del prodotto entro un determinato periodo di tempo, senza costi e con ampia discrezionalità. I resi presentano, tuttavia, una notevole complicazione per il commercio elettronico se effettuati a livello internazionale. Per reintrodurre nel territorio nazionale i beni precedentemente esportati senza l'applicazione di nessun dazio, infatti, le formalità ordinarie richiedono un procedimento particolarmente gravoso.

La procedura ordinaria prevede la presentazione di un'istanza per la reintroduzione in franchigia dal dazio, di una domanda per la non applicazione dell'Iva (art. 68, dpr 633 del 1972), nonché di un'autorizzazione ad hoc per la reintroduzione. L'Agenzia delle dogane, inoltre, può in ogni momento controllare fisicamente lo stato delle merci.

Questa procedura non si addice, però, al cambiamento delle abitudini dei consumatori: il mondo, sempre più elettronico e globalizzato, richiede, infatti, un'importante velocizzazione della procedura.

L'Agenzia ha quindi previsto, con la determinazione direttoriale 30 novembre 2020, prot. 435445, una decisiva semplificazione procedurale per la reintroduzione delle merci precedentemente esportate attraverso le piattaforme elettroniche, previa iscrizione degli operatori nel registro «e-commerce Retrelief».

Al posto delle suddette istanze si può, infatti, adempiere alle formalità richieste con una semplice indicazione delle differenti informazioni, relative all'originaria esportazione, nelle caselle 37, 40 e 44 del documento amministrativo unico doganale. Sono previsti, inoltre, controlli fisici a posteriori con verifiche trimestrali. Anche in questo caso è possibile l'accesso da parte dell'Agenzia delle dogane alla piattaforma market place in cui vengono svolte le transazioni per l'esercizio di eventuali controlli.

La nuova procedura può essere autorizzata sia per le piattaforme elettroniche di market-place che per i produttori del mercato manifatturiero che esportano tramite e-commerce, purché effettuino almeno 50 operazioni al mese. Tale possibilità è stata estesa anche per tutti gli altri operatori nazionali del settore manifatturiero e commerciale, senza limiti di operazioni mensili. Per poter utilizzare la nuova procedura è necessario, tuttavia, garantire un numero minimo di 50 reintroduzioni in franchigia al mese e essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso «luogo approvato».

Mediante il codice identificativo va assicurato, inoltre, il tracciamento del singolo prodotto, con possibilità di stabilire in ogni momento la sua esatta localizzazione, la merce in entrata deve, infatti, essere la stessa di quella in uscita.

© Riproduzione riservata

La nuova procedura, già operativa, è valida fino all'entrata in vigore del nuovo pacchetto Iva, previsto per il prossimo 1° luglio. Permette di effettuare le dichiarazioni di importazione tramite il solo codice convenzionale 9990 9909 invece della normale classificazione doganale, nonché di evitare l'indicazione del codice fiscale del destinatario

ItaliaOggi — DIRITTO E IMPRESA — Giovedì 29 Aprile 2021 35

L'Europarlamento approva il Trade and cooperation agreement. Non c'è accordo sulle IG

Libero scambio col Regno Unito

Zero tariffe e contingenti, ma resta il rebus dei controlli

DI SARA ARMELLA

Con l'approvazione, ieri, da parte del Parlamento europeo, l'accordo col Regno Unito sulla *Brexit* entra definitivamente in vigore, dopo il voto scontato del Consiglio previsto per domani. Si conclude così un passaggio indispensabile, considerato che il *Trade and cooperation agreement* è già provvisoriamente in vigore dal 1° gennaio ed è la prima volta che un'intesa di tale portata viene applicata, dal settore pubblico e privato, senza aver completato l'iter normativo necessario. La soluzione di prevedere un'efficacia anticipata rispetto all'ok parlamentare si è resa necessaria per evitare il vuoto normativo (*no deal*) che si sarebbe automaticamente creato dal 1° gennaio 2021. Ma se l'approvazione era scontata, numerosi sono gli interrogativi e i temi sollevati dall'Europarlamento, con la risoluzione 28 aprile n. 2021/2658(RSP).

L'emiciclo europeo, senza mezzi termini, definisce la *Brexit* un «errore storico» e ricorda che, in quanto paese terzo rispetto all'Ue, il Regno Unito non può godere degli stessi vantaggi che spettano a uno stato membro dell'unione doganale. Rimarca, inoltre, che l'uscita dal mercato unico produce effetti sfavorevoli soprattutto per l'economia Uk, sia perché basata essenzialmente sui servizi sia per l'assenza del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, e dunque con la prospettiva, per i prestatori di servizi del Regno Unito, di dover far fronte a 27 diversi ordinamenti giuridici, con un sensibile aumento della burocrazia.

Il Parlamento prende anche posizione nel richiamare il Regno Unito al rispetto delle regole stabilite dall'Accordo, già violate sul versante Uk, a causa della scelta di Londra di prorogare il periodo di tolleranza, in cui le esportazioni dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord sono esentate dall'obbligo di dichiarazioni doganali. Poiché l'Irlanda del Nord continua a essere parte del mercato unico europeo, la sospensione dei controlli rappresenta una grave minaccia per l'integrità del mercato unico europeo, per cui l'assemble Ue ribadisce a Londra che tutte le decisioni di questo tenore devono essere concordate di comune accordo con l'Unione. Sul punto, va ricordato che la Commissione europea ha già avviato la procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito, il 15 marzo scorso. L'ipotesi di contrasti con Londra viene presa in concreta considerazione: la risoluzione chiede alla Commissione Ue un costante coinvolgimento del Parlamento, non solo nei vari organismi previsti dall'Accordo con il Regno Unito, ma addirittura nella selezione degli arbitri che saranno chiamati in futuro a gestire controversie Ue-Uk.

Il Parlamento sottolinea la portata senza precedenti dell'accordo per quanto riguarda gli scambi di beni, in quanto è stato raggiunto l'obiettivo di contingenti zero e tariffe zero, nel quadro di adeguate norme di origine, salvaguardando gli interessi dei produttori Ue, anche attraverso il cumulo bilaterale, l'autocertificazione di origine da parte degli esportatori, nonché il periodo di esenzione di 12 mesi per parte della documentazione. Proprio sui prodotti europei, la risoluzione ricorda che l'esistente serie di indicazioni geografiche (IG) è stata protetta nell'ambito dell'accordo di recesso, ma si rammarica che non sia stato possibile trovare alcun accordo sulle future IG, in contrasto con gli impegni assunti nella dichiarazione politica.

Tra i temi più delicati, vi è l'esortazione all'Ue a prestare attenzione alla conformità dei controlli doganali effettuati prima dell'ingresso delle merci nel mercato interno (in provenienza dal Regno Unito o da altri paesi terzi attraverso Uk), anche allo scopo di garantire la conformità delle merci alle norme europee. A tal fine, l'emiciclo chiede maggiori investimenti nelle strutture per i controlli doganali e sulla presenza operativa Ue nell'Irlanda del Nord.

© Riproduzione riservata

Giovani agricoltori, via alle istanze d'aiuto

Da domani, 30 aprile, sarà aperto il nuovo portale Ismea dedicato al regime di aiuto della imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 185/2000 (autoimprenditorialità).

La novità sostanziale risiede *nel fatto che tutti i giovani agricoltori italiani beneficiari della misura ottengono come incentivo una combinazione tra aiuto a fondo perduto e concessione di un mutuo agevolato a tasso zero per realizzare i progetti di investimento. L'intervento è finalizzato a migliorare la competitività e la produttività delle imprese condotte da giovani e favorire così il ricambio generazionale.*

In precedenza, vigeva un trattamento *differenziato in base alla localizzazione geografica del giovane richiedente. In pratica, quelli del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) avevano acceso al doppio incentivo. Mentre quelli del Centro e Nord Italia potevano ottenere soltanto il mutuo a tasso zero. Portando, vigeva una specie di doppio regime, con un regime agevolato denominato «Resto al Sud» per le imprese agricole del Meridione.*

L'articolo 43-quater del decreto Semplificazione (decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con la legge 120 dell'11 settembre 2020) ha apportato una modifica alla misura dell'autoimprenditorialità mettendo tutti i beneficiari sullo stesso piano, senza alcuna discriminazione geografica.

Per dare attuazione alle modifiche *apportate è previsto che il Mipaaf pubblichi un proprio decreto, con il quale precisa i criteri e le modalità di funzionamento del nuovo regime di subentro. Tale provvedimento non è stato ancora varato, ciò non di meno Ismea provvede il 30 aprile ad aprire il portale per la presentazione delle domande.*

Le richieste che sono già state presentate *e convalidate sull'attuale portale del «subentro/ampliamento» saranno automaticamente importate in quello nuovo, rispettando l'ordine cronologico di presentazione. Le domande che fino al 29 aprile sono inserite nello stato di bozza saranno invece cancellate e quindi dovranno essere ripresentate dai soggetti interessati.*

Il nuovo regime di subentro *prevede un mutuo agevolato a tasso zero, della durata massima di 15 anni, per un importo che non può risultare superiore al 60% della spesa ammissibile. In aggiunta a tale incentivo, è previsto un contributo a fondo perduto che può coprire fino al 35% del costo dell'investimento. Quest'ultimo non può risultare superiore a 1,5 milioni di euro.*

Risultano beneficiari *dell'intervento le imprese agricole, a gestione singola o societaria, condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni. I progetti presentati possono contenere investimenti indirizzati alla produzione agricola, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti e alle attività connesse (es. agriturismo). In questo ultimo caso, le agevolazioni saranno concesse in regime de minimis e quindi non potranno superare la soglia massima di 200 mila euro.*

Ermanno Comegna

© Riproduzione riservata

Nel Recovery plan 2,4 mld per incentivi al turismo 4.0

DI BRUNO PAGAMICI

Crediti d'imposta e contributi a fondo perduto per il potenziamento delle strutture ricettive, finanziamenti agevolati per progetti turistici che migliorino la sostenibilità climatica, partecipazione del ministero del Turismo ad un fondo real estate per acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane, soprattutto nel Mezzogiorno. Sono queste le principali linee di intervento di Cultura e Turismo 4.0 previste all'interno del Piano di ricrescita e resilienza (Pnrr), che destina a questo capitolo 2,4 miliardi di euro. A cui si aggiungono l'istituzione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, 600 borse di dottorato destinate all'efficientamento della gestione e dello sviluppo del patrimonio culturale del Paese e la creazione di un hub del turismo digitale, accessibile da una piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico per valorizzare, integrare e favorire l'offerta degli operatori turistici.

Credito d'imposta. *Potrà essere riconosciuto a fronte di investimenti volti ad aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico), alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive, alla rimozione delle barriere architettoniche, al miglioramento dell'efficienza energetica e all'adozione di adeguate misure anti sismiche; prevista una percentuale di fondo perduto per incentivare investimenti post Covid-19.*

Finanziamenti agevolati. *Il fondo dei fondi Bei (Banco europeo degli investimenti, ndr) opera per finanziamenti agevolati e investimenti diretti (quasi-equity) a fronte di progetti degli operatori volti ad aumentare il loro livello di sostenibilità climatica e di digitalizzazione (interventi in ambito di efficienza energetica, adozione di moderni sistemi informatici ecc.) nelle aree del turismo di montagna per infrastrutture e servizi ricettivi, del turismo top quality e del turismo sostenibile.*

Partecipazione del Ministero. *Il ministero del turismo potrà partecipare al capitale di un fondo di real estate con l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane, tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo la ripresa e la crescita delle catene alberghiere operanti sul territorio nazionale, soprattutto nelle regioni meridionali.*

Guide turistiche. *Obiettivo del progetto all'interno del Pnrr è quello di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. Ciò permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato.*

Hub del turismo. *La creazione di un hub del turismo digitale, accessibile tramite una piattaforma web dedicata, consentirà il collegamento dell'intero ecosistema turistico.*

L'investimento si basa sulla messa a scala del portale italia.it, sullo sviluppo di un data lake e l'adozione di modelli di Intelligenza Artificiale per analizzare in forma anonima i dati sul comportamento online degli utenti e sullo sviluppo di un sistema informativo per la promozione e gestione delle attività turistiche, a beneficio degli operatori di piccole e medie dimensioni.

Rimozione barriere ed efficienza energetica. *Un intervento infrastrutturale fondamentale per innalzare i livelli di attrattività del Paese riguarda la rimozione delle barriere sensо-percettive architettoniche, culturali e cognitive delle istituzioni culturali italiane. Gli interventi saranno abbinati ad attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione. Sono previsti inoltre interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale/creativo, ovvero delle strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione.*

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi7 FISCO Lunedì 10 Maggio 2021 13

GLI EFFETTI DELLA BREXIT/L'agenda per orientarsi tra i nuovi standard tecnici

La conformità cambia per step

Marcatura Ukca per i beni esportati nel Regno Unito

Pagina a cura
DI SARA ARMELLA

La certificazione di conformità cambia e si adegua alla Brexit, ma per gradi. Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si delineano anche importanti cambiamenti per chi vende prodotti oltre Manica. Cambia, infatti, la marcatura di conformità per i prodotti immessi sul mercato in Gran Bretagna: dal 1° gennaio 2022 il marchio Ukca (Uk conformity assessed) sostituisce il contrassegno Ce, simbolo di conformità della merce alla normativa vigente nell'Unione europea.

Si tratta di una delle novità più significative per le imprese che esportano, anche per le difficoltà di orientamento nella nuova e articolata disciplina adottata dal Regno Unito e per lo scarso periodo di preparazione e adeguamento ai nuovi standard.

La marcatura Ukca attesta, a beneficio e tutela dei consumatori, che i beni sono stati realizzati nel rispetto degli standard di sicurezza e di conformità previsti dalla Gran Bretagna. Attualmente, i requisiti tecnici e gli standard di valutazione per l'apposizione del marchio Ukca coincidono con le procedure già previste dall'Unione europea per la marcatura Ce. Il nuovo marchio britannico copre, pertanto, la maggior parte dei prodotti per i quali l'Unione europea richiede già il contrassegno di conformità unionale, come, per esempio, i giocattoli.

Il Regolamento 2011 per la sicurezza dei giocattoli SI 1881 è, infatti, equiparabile alla direttiva 2009/48/Ce. Analogamente, il Regno Unito ha trasposto in regolamenti interni la direttiva macchine, il regolamento sui dispositivi di protezione individuale e molte altre direttive Ue che disciplinano l'apposizione del marchio Ce.

Per tali prodotti il cambiamento, seppur significativo, sarà graduale. Per tutto il 2021, infatti, le imprese che immettono i propri beni nel mercato della Gran Bretagna possono continuare a utilizzare la marcatura Ce. Soltanto a partire dal 2022, invece, sarà necessario apporre il nuovo marchio Ukca sul prodotto, sulla confezione o, in alternativa, nei manuali e nella documentazione di supporto.

I beni potranno, in ogni caso, indicare sia il marchio Ukca che il marchio Ce, se conformi a entrambe le normative. Dal 1° gennaio 2023 sarà, invece, obbligatorio esclusivamente il marchio Ukca, che dovrà essere apposto sul prodotto in modo permanente.

Da segnalare, inoltre, che il marchio Ukca è necessario soltanto per i beni immessi sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). In Irlanda del Nord rimane obbligatoria la marcatura Ce, che dovrà essere accompagnata dal marchio Ukni, se il prodotto è stato certificato da un organismo notificato britannico.

In questo contesto, un settore che merita particolare attenzione è quello dell'automotive. Alcune componenti delle automobili sono, infatti, soggette alla disciplina dei regolamenti Uk in materia di compatibilità elettromagnetica, macchine, apparecchiature radio. Per tali prodotti, il marchio Ukca sostituirà il marchio Ce a partire dal 2022. Altre componenti, come vetri, lampadine, seggiolini auto per bambini o cinture di sicurezza richiedono, invece, l'approvazione Unece. Occorre segnalare che le approvazioni unionali saranno accettate nel Regno Unito fino al 2022, ma dal 1° gennaio 2022 saranno necessarie nuove GB Type Approval.

Un regime particolare è previsto, inoltre, per i dispositivi medici. Il Regno Unito ha previsto un periodo transitorio durante il quale accetterà la conformità alle direttive europee dei dispositivi medici, compresi i dispositivi diagnostici in vitro. Il marchio Ukca, in questo caso, sarà obbligatorio soltanto dal 1° luglio 2023. Da segnalare, inoltre, che è già operativo dal 1° gennaio 2021 l'obbligo per i produttori europei di designare un Uk responsible person (Ukrp) con sede nel Regno Unito e registrare i propri prodotti presso l'agenzia Mhra (Medicines and healthcare products regulatory agency).

Per altre tipologie di beni, come le sostanze chimiche, non è richiesta la marcatura Ukca, ma valgono regole speciali. Nell'Unione europea è necessaria, infatti, la registrazione al Reach (Registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals), un organismo che ha l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi che possono derivare dai prodotti chimici. Dal 1° gennaio 2021, le imprese italiane che esportano sostanze chimiche verso il Regno Unito devono garantire la conformità al nuovo Uk Reach.

© Riproduzione riservata

Le prossime tappe

	2021	2022	2023
Giocattoli, dispositivi di protezione individuale, occhiali da sole, elettrodomestici	Ce	Ukca obbligatorio Ce - Ukca	Ukca
Automotive	Approvazione Unece	GB Type Approval	GB Type Approval
Dispositivi medici	Ce Iscrizione al Mhra	Ce oppure Ukca	Ukca
Sostanze chimiche	Uk reach	Uk reach	Uk reach

UK HA POSTICIPATO LA DISCIPLINA A GENNAIO 2022

Controlli doganali sull'import dalla Ue ai supplementari

Ancora disallineate le dogane europee rispetto a quelle del Regno Unito, il quale ha posticipato, da luglio 2021 a gennaio 2022 l'introduzione dei controlli doganali sulle importazioni provenienti dall'Unione europea. Per consentire alle imprese (e alla dogana Uk) di prepararsi in modo graduale e evitare uno stop agli approvvigionamenti dall'Unione europea, lo scorso 11 marzo il governo del Regno Unito ha agito unilateralmente, prevedendo una proroga della disciplina transitoria per le importazioni in Uk.

Con la Brexit sono tornate le procedure e i controlli doganali alla frontiera tra Ue e Uk. Dal 1° gennaio 2021 gli scambi tra i due blocchi non sono più trattati, infatti, come operazioni intraunionali, ma come vere e proprie operazioni doganali di importazione ed esportazione.

I nuovi controlli sarebbero dovuti entrare in vigore da luglio 2021, questa data è stata però posticipata al mese di gennaio del 2022. Fino all'inizio del prossimo anno gli operatori non saranno obbligati alla presentazione di una dichiarazione doganale completa, né di presentare immediatamente tutta la documentazione doganale per le importazioni in Uk. Ciò porta con sé un chiaro vantaggio nei tempi di attesa alla dogana inglese, anche se probabilmente tale semplificazione è tra le cause del mancato perfezionamento di molte pratiche di transito doganale. È presente, comunque, l'obbligo di tenere traccia delle diverse importazioni, tramite registrazione dei dati identificativi dei beni e dell'operazione svolta. La dichiarazione doganale completa dovrà, infatti, pervenire in Dogana entro sei mesi dalla data di importazione.

Fino al 1° gennaio 2022 non sono, inoltre, obbligatorie le dichiarazioni di sicurezza e protezione sulle merci importate, tranne che per alcuni tipi di prodotti (cosiddetti controlled goods), quali i beni soggetti ad accisa o a dazi antidumping, i farmaci controllati, i prodotti chimici o le specie in via di estinzione. Per questi beni, è, infatti, richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale completa già dal 1° gennaio 2021.

Il 1° aprile 2021, inoltre, sarebbero dovuti entrare in vigore i requisiti di pre-notifica e dei controlli sanitari e fitosanitari per i prodotti di origine animale e per gli alimenti ad alto rischio. Il Regno Unito ha, tuttavia, annunciato che i termini di reintroduzione dei controlli doganali per l'import in Uk sono stati ulteriormente posticipati al 1° ottobre 2021. È solo a partire da questa data che sarà richiesta la pre-notifica per l'importazione di prodotti di origine animali (cosiddetti Pnao), di alcuni sottoprodotti di origine animale (cosiddetti Abp) e degli alimenti ad alto rischio di origine animale (Hrfnao) ed entreranno in vigore ulteriori requisiti per i certificati sanitari di esportazione sui beni Pnao e Abp.

Questi prodotti, così come i beni ad alto rischio, non saranno oggetto di controlli fisici sanitari e fitosanitari per tutto il 2021, con possibilità di subire una verifica fisica solo a partire dal 2022 in specifici punti di controllo di frontiera.

Per i vegetali e per le piante non ad alto rischio i requisiti di pre-notifica, i controlli documentali e l'obbligo di presentare il certificato fitosanitario nel momento dell'importazione entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2022.

Da marzo 2022, saranno, infine, operative le verifiche sulle piante e vegetali e sugli animali vivi a basso rischio, da eseguire nei posti di controllo frontalieri.

Unitamente alla decisione di prorogare l'introduzione dei controlli doganali alla frontiera con l'Unione europea, il Regno Unito ha anche annunciato la proroga a settembre dell'entrata in vigore delle misure di controllo definitive al confine con l'Irlanda del Nord, in aperta violazione del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord. La Commissione europea ha, quindi, avviato una procedura di infrazione nei confronti del governo britannico, tramite una lettera di messa in mora, inviata a Downing Street lo scorso 15 marzo, per la violazione del Protocollo e dell'obbligo di buona fede individuato dell'Accordo di recesso del 31 gennaio 2020.

Sulle diverse proroghe si è, inoltre, espresso lo stesso Parlamento europeo, che, votando l'Accordo finale tra Ue e Regno Unito lo scorso 27 aprile, ha preso una decisa posizione contro la violazione operata con le due azioni unilaterali.

© Riproduzione riservata

24 Mercoledì 19 Maggio 2021 MERCATO AGRICOLO ItaliaOggi

Gli adempimenti per i produttori italiani alle prese con la Brexit. Allergeni in trasparenza

Vino in UK? Cambia l'etichetta

Dal 2022 va indicato il nome di chi imbottiglia. O importa

DI SARA ARMELLA

Nuove certificazioni ed etichettature per il vino esportato nel Regno Unito. Il settore vinicolo, uno dei pilastri del nostro Made in Italy, è stato particolarmente interessato dalla Brexit, tanto che nel mese di gennaio 2021 l'Istat ha registrato un calo della domanda Uk di vino italiano del 36%.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha aggravato notevolmente gli adempimenti e gli oneri per gli operatori, in quanto dal 1° gennaio 2021 le vendite verso Uk non rappresentano più semplici cessioni intra-Ue, ma vere e proprie esportazioni doganali, con la conseguenza che è fondamentale identificare correttamente l'origine doganale del prodotto. Soltanto i vini che soddisfano le regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo di libero scambio tra Regno Unito e Unione europea hanno diritto all'esenzione totale dai dazi doganali.

In particolare, per il vino, classificato alla voce doganale NC 2204, l'attribuzione dell'origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10) siano «interamente ottenute» nel territorio dell'Unione europea. Ugualmente, devono essere interamente ottenute in territorio Ue le variabili del succo di uva (compresi i mosti), mentre gli zuccheri non originari utilizzati nel processo di produzione non possono eccedere il 20% del peso del prodotto finale.

L'allegato TBT-5 del *Trade and Cooperation Agreement* (TCA) introduce, inoltre, un nuovo certificato per l'importazione di vino Ue nel Regno Unito, che dovrebbe sostituire il certificato Uk VI-1. Si tratta di una semplificazione significativa, in quanto gli operatori dovranno presentare soltanto un certificato conforme al modello fornito dall'Appendice C del TCA e non sarà necessaria ulteriore documentazione. Secondo il Defra (*Department for Environment, Food and Rural Affairs*), tale facilitazione sarà operativa dal 1° luglio 2021 per le importazioni di prodotti enologici nel Regno Unito.

Cambia, inoltre, l'etichettatura del vino importato e commercializzato ai sensi del TCA. Al riguardo, occorre segnalare che la normativa Ue, in particolare il Reg. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stata incorporata nella legislazione Uk. Analogamente a quanto previsto dalla normativa unionale, nell'etichetta del vino immesso nel mercato della Gran Bretagna devono, pertanto, essere indicati il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile (il cosiddetto FBO, *Food Business Operator*).

Per consentire l'adeguamento alle nuove procedure, il Regno Unito ha concesso un periodo di grazia di 21 mesi, durante il quale le aziende potranno continuare a utilizzare il nome e l'indirizzo di un importatore FBO con sede nell'Unione europea. Soltanto dal 1° ottobre 2022 sarà necessaria una nuova etichettatura per il vino immesso nel mercato in Gran Bretagna, che dovrà indicare il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore che opera in Inghilterra, Galles o Scozia. Regole particolari sono previste, invece, per l'Irlanda del Nord, dove, ai sensi del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, continuano ad applicarsi le norme Ue.

L'etichetta deve contenere, inoltre, alcune informazioni obbligatorie, come l'identificazione del lotto cui appartiene il prodotto, il numero di unità di bevande alcoliche o di alcol e l'indicazione di eventuali allergeni presenti nel vino. I produttori di alcol sono incoraggiati a riportare sulle etichette anche informazioni relative alla salute e alla responsabilità sociale. Non è necessario, invece, che sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figurino le date di condizionamento, imbottigliamento, produzione, scadenza e di vendita raccomandata del prodotto.

Un'ulteriore precisazione riguarda le scorte di vino prodotto prima dell'entrata in vigore del TCA, che potranno continuare a essere immesse sul mercato. Nello specifico, l'Accordo ha previsto un vero e proprio periodo transitorio fino al 1° gennaio 2023 per i produttori e i grossisti, mentre i rivenditori al dettaglio potranno immettere in commercio i prodotti non conformi all'allegato TBT-5 fino a esaurimento scorte.

© Riproduzione riservata

RISIKO AGRICOLO

Il gruppo lattiero-caseario Granarolo *(1,28 mld euro di fatturato) si consolida nel Regno Unito ove oggi sviluppa 60 mln euro di ricavi. Ha infatti rilevato dal socio* **Fratelli Bosco** *il 49% delle quote nella joint-venture Granarolo Uk, creata insieme nel 2013 e di cui finora deteneva il 51%. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. Già nel 2018 Granarolo Uk si era rafforzata sul mercato britannico con l'acquisizione del gruppo* **Midland Food**. *Nei progetti del colosso del lattiero-caseario italiano arrivare a sviluppare in Uk 100 mln di qui a tre anni.*

Nuovo passo in avanti *nella creazione di un polo del beverage d'alta gamma per* **Gruppo Lunelli** *(oltre 100 mln euro di fatturato previsti per quest'anno). L'azienda trentina ha acquisito la bresciana* **Cedral Tassoni** *(10 mln euro di ricavi), produttrice di bibite analcoliche a base di agrumi, per una cifra che voci di mercato danno per superiore ai 20 mln euro. Il polo del beverage affiancava già alle bollicine* **Ferrari Trentodoc** *e al prosecco Bisol 1542 i brand* **Segnana** *(grappa),* **Surgiva** *(acqua minerale) e i vini fermi trentini, toscani e umbri delle* **Tenute Lunelli**.

Inalca *(2,2 mld euro di fatturato), società di produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base carne del gruppo Cremonini, ha siglato un nuovo accordo col retailer* **Carrefour Italia**, *dopo quello stipulato nel 2017 per valorizzare le carni di vitellone e scottone nazionali. Diventa suo fornitore anche di carni di vitello 100% da filiera italiana che saranno commercializzate sotto il brand Filiera Qualità Carrefour.*

Concentrazione nel mondo *della logistica alimentare. Le due realtà cooperative emiliane* **Cta-Cooperativa** *trasporto alimentari e Ctl-Cooperativa trasporto latte (CTL), che già collaboravano possedendo congiuntamente* **Unilog Group**, *si sono fuse dando vita alla newco* **Good Truck**, *con un fatturato aggregato di 90 mln euro (comprensivo dei ricavi Unilog).*

Eccellenze Campane, *polo gastronomico promosso dalla famiglia* **Scuderi**, *riporta in Italia il brand di mozzarella bar* **Obicà** *(19 ristoranti). Ha infatti rilevato il 100% del pacchetto azionario della catena di ristorazione, dal 2010 controllata dal fondo inglese* **Neo Investment Partners**, *portando Eccellenze Campane a una dimensione economica di circa 50 mln euro. Questa operazione, i cui dettagli finanziari non sono stati resi noti, mira a favorire l'internazionalizzazione del polo enogastronomico.*

L'azienda molitoria pugliese Molino Casillo *ha ottenuto un finanziamento di 10 mln euro, erogato da* **Monte dei Paschi di Siena** *e garantito da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del decreto liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19. La linea di credito consentirà all'azienda di disporre di maggiore liquidità per meglio fronte agli investimenti in atto.*

La multinazionale svizzera Nestlé *ha siglato un accordo con il gruppo americano di private equity* **Kkr** *per rilevare per 4,7 mld euro i principali marchi del produttore Usa d'integratori* **The Bountiful Co**. *La finalizzazione dell'operazione è prevista nel secondo semestre di quest'anno.*

La francese Baron Philippe de Rothschild *(175 mln euro di fatturato) e l'inglese* **Freixenet Copestick** *(110 mln euro di ricavi) hanno siglato un accordo per la distribuzione esclusiva nel Regno Unito dei vini di Bordeaux Mouton Cadet.*

La filiale canadese *della multinazionale casearia francese* **Fromagerie Bell** *(3,45 mld euro di fatturato) realizzerà un moderno impianto produttivo a* **Sorel-Tracy**, *in Quebec, grazie a finanziamenti federali per 1,8 mln euro e della società canadese* **AgriInnovate** *per altri 3,36 mln euro. Grazie al nuovo impianto Fromagerie Bel Canada produrrà formaggi a partire da 39 mln l di latte canadese l'anno. In precedenza il formaggio era importato dall'Europa e dagli Usa.*

Luisa Contri

© Riproduzione riservata

Vino, riso e fashion negli outlet Neinver

Connubio tra fashion e agricoltura. Negli outlet del gruppo spagnolo **Neinver** *trova spazio anche la promozione di riso e vino e delle produzioni locali. Per i* **The Style Outlets**, *la sostenibilità non può prescindere dalla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Così la struttura di Vicolungo The ospita uno spazio dedicato al racconto del prodotto principe del territorio novarese, il riso dell'azienda piemontese* **Riso Rizzotti** *tra le poche ad avere la filiera completa. A Castel Guelfo, invece, è possibile degustare e conoscere l'iter produttivo dei vini del* **Consorzio Vini di Romagna**: *Sangiovese, Trebbiano e Albana. Inoltre Castel Guelfo è entrato nel progetto della Regione Emilia-Romagna «Mettiamo radici per il futuro», con la possibilità di prenotare gratuitamente 100 alberi e arbusti, da ritirarsi in autunno presso vivai convenzionati. Come spiega a ItaliaOggi* **Omar El Jarrah**, *marketing & communications manager Neinver, «la valorizzazione dell'agricoltura nasce all'interno dell'attenzione che il gruppo ha verso la sostenibilità. Abbiamo messo a disposizione spazi gratuiti per far incontrare i nostri clienti con i prodotti del territorio, per far toccare con mano e vivere l'esperienza di come nasce il food made in Italy». Caterina Zellioli, tourism specialist, spiega che «non è soltanto una vetrina e anche se non c'è vendita, del* **Riso Rizzotti** *viene consegnato un pacchetto di riso i vini possono essere degustati». Legati all'agricoltura anche i gadget che* **The Style Outlet** *regala ai clienti migliori. Si tratta di «cubotti di legno che contengono terra e semi (basilico, lavanda e margherita) che basta semplicemente innaffiare per farli nascere», conclude El Jarrah.*

© Riproduzione riservata

Studio Legale Armella & Associati

www.studioarmella.com

Seguiteci anche su **Linkedin** – Studio Legale Armella & Associati – per essere sempre aggiornati sulle novità in materia doganale